

## UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

DECRETO N. 19/2026  
del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

**OGGETTO: Affidamento incarico Avvocatura Generale dello Stato per predisposizione atti, rappresentanza e difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia relativamente al ricorso in appello al Consiglio di Stato RG. 35/2025.**

---

L'anno duemilaventisei addì sette del mese di maggio alle ore 16.30 presso sala del Comune di Cavareno il Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia sig. Fattor Luca, in modalità on line.

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.  
il signor Fattor Luca nella sua qualità di commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, ha disposto per quanto in oggetto.

Decreto del Commissario liquidatore n. 19 dd. 07.05.2026

**OGGETTO: Affidamento incarico Avvocatura Generale dello Stato per predisposizione atti, rappresentanza e difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia relativamente al ricorso in appello al Consiglio di Stato RG. 35/2025.**

### IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che con deliberazione dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia n. 92 dd. 27.12.2024 è stata affidata, la rappresentanza e la difesa dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento autorizzando, il Sindaco a stare in giudizio avanti al T.R.G.A. di Trento per trasposizione del ricorso straordinario al P.d.R. avanti al TRGA di Trento - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica DPR 1199/1971 ricevuta dall'Unione dei Comuni il 21.11.2024 di prot. n. 2461 per l'annullamento dell'ordinanza n. 33 dd. 23.07.2024 avente ad oggetto "Acquisizione opere abusive - impianti viticoli, a seguito di accertamento di inottemperanza all'Ordinanza del 29/04/2022 prot. UCAA N. 1108, in località Castellazzo sulle pp. ff. 702, 705 in C.C. Romeno (art. 132 L.P. n. 1/2008 e art. 31 comma 4 del D.P.R. 380/01)" ed altri atti citati in ricorso;

Dato atto che con sentenza n. 32/2026 reg. provv. coll. n. 35/2025 reg. ric, il TRGA di Trento ha rigettato il ricorso presentato, contro il Comune di Romeno e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia;

Dato atto che è stato notificato agli atti prot. N. 216 dd. 05.05.2026 il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro il Comune di Romeno e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia avverso la sentenza n. 32/2026 reg. provv. coll. n. 35/2025 reg. ric del TRGA di Trento;

Vista ora la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato pervenuta al protocollo comunale del Comune di Romeno sub. n. 2172 del 06.05.2026 in cui si trasmette il ricorso in appello al Consiglio di Stato contro il Comune di Romeno e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia avverso la sentenza n. 32/2026 reg. provv. coll. n. 35/2025 reg. ric del TRGA di Trento;

Esaminato attentamente il contenuto del citato ricorso in appello, si ritiene necessario costituirsi in giudizio contro l'accoglimento del predetto ricorso, a tutela dei legittimi interessi;

Accertato che all'incarico di rappresentanza e difesa legale dell'ente nella causa in oggetto non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'Ente personale assunto con la qualifica professionale di avvocato e che pertanto si rende necessario affidare la difesa legale del Comune ad un soggetto esterno all'Amministrazione dotato della necessaria preparazione;

Dato atto che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ha ritenuto assolutamente opportuno, costituirsi in giudizio di appello avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato richiedendo l'adozione e trasmissione di apposito provvedimento deliberativo alla stessa Avvocatura, che ne curerà il successivo inoltrare al superiore ufficio;

Sentita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, che non sono previste spese da parte del Comune;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto di incaricare l'Avvocatura Generale dello Stato della difesa e rappresentanza dell'ente nel procedimento in oggetto, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori;

Ritenuto di autorizzare il Commissario liquidatore pro tempore, a costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Ente sopraindicato.

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio;

Rilevato pertanto che il conseguente contratto:

- si perfeziona ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116;
- ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nonché l'assistenza tecnico-giuridica nel ricorso in oggetto all'Avvocatura Generale dello Stato;
- è finalizzato a tutelare gli interessi dell'Amministrazione nella vertenza in esame;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente provvedimento.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 avente ad oggetto: "Presenza d'atto della cessazione dell'attività istituzionale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Comune di Romeno e Comune di Cavareno) a far data dal 31 dicembre 2025. Approvazione dell'atto di indirizzo inerente i criteri e le procedure da seguire per lo scioglimento dell'Ente";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 con la quale è stato tra l'altro nominato commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia il sig. Luca Fattor demandando allo stesso il compito di redigere il progetto di scioglimento;

Dato atto che il commissario liquidatore presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia svolge le funzioni di Presidente, della Giunta e del Consiglio fino allo scioglimento dell'ente;

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 03/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - DUP 2026/2028";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 04/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2026-2028, Nota integrativa e suoi allegati";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 05/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2026 - 2028. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e contestuale nomina";

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento

## D E C R E T A

1. Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la rappresentanza e la difesa dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia nella causa in oggetto, con ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori, all'Avvocatura Generale dello Stato eleggendo domicilio presso la sede della stessa;
2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, la costituzione in giudizio dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia in qualità di resistente avverso il ricorso in appello alla sentenza TRGA sede di Trento n. 32/2026 reg. provv.coll.n.35/2025 reg.ric pubblicata il 27.02.2026 presentato al Consiglio di Stato, contro il Comune di Romeno e l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia e notificato agli atti prot. N. 216 dd. 05.05.2026;

3. di autorizzare il Commissario liquidatore pro tempore a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al precedente punto 2 del presente provvedimento in rappresentanza dell'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia;
4. di incaricare l'Avvocatura Generale dello Stato della difesa nel procedimento di cui al punto n. 2, conferendo altresì ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, eventuali motivi aggiunti, atti di costituzione e difesa e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda, anche di terzi, ivi compresi motivi aggiunti e domande cautelari, chiedere ed eseguire procedimenti cautelari, proporre impugnazioni, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, incassare e quietanzare, nominare sostituti e farsi sostituire e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, con mandato di operare tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dando fin d'ora per rato quanto fatto;
5. di dare atto che non sono previste spese da rimborsare all'Avvocatura Generale dello Stato;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – Largo Porta Nuova 9 – Trento, per gli adempimenti conseguenti;
7. Di disporre l'affissione per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 1 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

\* - \* - \*

*Avverso le deliberazioni sono ammessi:*

*Opposizione alla Giunta comunale entro il termine di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 2/2018;  
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104;  
in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.*

## **IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

Visto il provvedimento in oggetto e ravvisata la necessità di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per poter costituirsi tempestivamente in giudizio;

**decreta**

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;